

Ai gentili clienti
Loro sedi

Arredi e detrazioni fiscali: le prime indiscrezioni delle Entrate sulla "nuova" agevolazione

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **con il DL n. 63 del 04.06.2013** il Governo ha **adottato alcune importanti disposizioni in materia di agevolazioni per il recupero edilizio ed il risparmio energetico**. Come noto, **il Decreto** oltre a confermare le detrazioni per il recupero edilizio nella loro versione "potenziata" e aumentare la percentuale di detrazione per i lavori di risparmio energetico, **ha previsto l'introduzione di una "nuova" agevolazione che permette la detrazione degli arredi con un massimale di spesa di 10.000 euro**. L'agevolazione, in verità **si introduce nella disciplina delle agevolazioni edilizie come ipotesi aggiuntiva della detrazione per il recupero edilizio**: per un **periodo limitato**, quindi, **coloro che svolgono lavori di recupero edilizio potranno assoggettare alla (stessa) detrazione del 50% anche gli arredi**. Nonostante attualmente **non sia stata ancora approvata definitivamente la legge di conversione al DL n. 63/2013**, l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa ha comunicato alcuni particolare riguardo alla neo introdotta ipotesi di agevolazione, specificando che **i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati**. Dovranno, pertanto, essere indicati: i) la causale di versamento; ii) il codice fiscale del beneficiario; iii) il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Premessa

Con il DL n. 63/2013, attualmente in fase di conversione in legge, viene prevista, **oltre alla proroga dell'agevolazione sul risparmio energetico degli edifici, il suo potenziamento**: l'aliquota di **detrazione passa dal 55% al 65%** per un periodo limitato. Tale misura è stata **introdotta per favorire il rilancio del settore dell'edilizia insieme alla proroga dell'agevolazione del recupero edilizio al 50%** che, parallelamente alla precedente, viene **confermata nella maggiore misura del 50% fino al prossimo 31.12.2013**. Viste le oggettive difficoltà dell'industria dell'arredamento (strettamente collegata al mercato degli immobili), viene **prevista la possibilità di agevolare al 50% anche l'acquisto di mobili fissi per un limite massimo di 10.000 euro**.

In riferimento a tale agevolazione, l'Agenzia delle Entrate con un **comunicato stampa** ha reso noti alcuni particolari riguardanti gli **adempimenti necessari per beneficiare dell'agevolazione**: i pagamenti dovranno essere **effettuati con bonifici, aventi le caratteristiche richieste per beneficiare dell'agevolazione per il recupero edilizio**.

Viene prevista, inoltre, **la possibilità di detrarre anche le spese per i grandi elettrodomestici a risparmio energetico**.

Di seguito illustriamo le **anticipazioni delle disposizioni contenute nella legge di conversione del DL n. 63/2013, nonché i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con il citato comunicato stampa**.

Le spese agevolate nel periodo 2011-2014

Come noto, la disciplina di tali agevolazioni è stata oggetto di numerose modifiche nel **biennio 2011-2012**, inizialmente volte alla **semplificazione degli adempimenti**, e successivamente volte alla **stabilizzazione dell'agevolazione e al rilancio del mercato immobiliare**. In particolare, per quanto di nostro interesse:

- con il **DL n. 201/2011** è stato previsto **l'assorbimento della detrazione del 55% in quella inferiore del 36%**, che sarebbe stata **stabilizzata ed introdotta nel TUIR con l'articolo 16 bis a partire dal 01.01.2013¹**;

OSSERVA

A differenza del testo originario del DL n. 63/2013, sembrerebbe che l'agevolazione sia stata confermata anche per gli scaldabagno, di cui **veniva prevista l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'agevolazione**.

- con il **DL n. 83/2012** viene prorogata la **detrazione del 55% fino al prossimo 30.06.2013, contestualmente** a partire dalla data di entrata in vigore del DL e **fino al 30.06.2013** la

¹ La copertura finanziaria della misura agevolativa, infatti, garantiva l'applicazione dell'agevolazione del 55% fino al 31.12.2012.

detrazione per il recupero edilizio viene **riconosciuta nella misura del 50%** (anziché del 36%) e con un **massimale raddoppiato**.

OSSERVA

L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 13 del 09.05.2013** ha fornito **precisazioni su alcuni punti della nuova disciplina, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti il potenziamento dell'agevolazione.**

Con il nuovo DL vengono **ulteriormente prorogate le disposizioni concernenti il recupero edilizio ed il risparmio energetico**. In particolare, vengono adottate le seguenti disposizioni:

- la **detrazione per il recupero edilizio viene prorogata dal 30.06.2013 al 31.12.2013 nella sua versione "maggiorata"**;
- la **detrazione per il risparmio energetico viene prorogata dal 30.06.2013 al 31.12.2013** (per i condomini fino al 30.06.2014) **con una maggiorazione di 10 punti percentuali** (a partire dal 06.06.2013 passa dal 55% al 65%).

Viene introdotta, come anticipato in premessa, un'ulteriore agevolazione per i contribuenti che acquistano arredi ed elettrodomestici per le abitazioni ristrutturate.

Recupero edilizio, arredi e grandi elettrodomestici

Per effetto della modifica introdotta dal DL, **la detrazione maggiorata del 50% viene prorogata al 31.12.2013**. Bisogna evidenziare che **la proroga insiste sull'articolo 11 comma 1 DL n. 83/2012, il quale ha previsto la maggiorazione, per il periodo dal 26.06.2012 al 30.06.2013, al 50% della detrazione, nel limite di 96.000 euro delle spese sostenute.**

Attualmente, quindi, stando alla lettera delle disposizioni citate, la maggiorazione del 50% spetta nel limite di 96.000 euro (per unità immobiliare) per le **spese complessivamente sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2013.**

OSSERVA

Le nuove disposizioni, quindi, forniscono **più tempo per beneficiare dell'agevolazione in parola**: i contribuenti potranno beneficiare della maxi detrazione e del tetto raddoppiato per tutti **gli interventi effettuati dal 26.06.2012 fino al 31.12.2013, di modo tale da poter detrarre negli anni successivi importi molto più convenienti.**

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione è **riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese**

documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione e dei grandi elettrodomestici.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un **ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.**

Le disposizioni previste in sede di conversione comportano la **modifica parziale dell'articolo 16 DL n. 63/2013 il quale prevedeva, inizialmente, la possibilità di ammettere all'agevolazione solo gli arredi. Secondo quanto previsto ora dal disegno di legge che dovrà essere approvato dalla Camera, possono essere ammessi all'agevolazione in parola:**

- l'acquisto di **mobili**;
- l'acquisto di **grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;**
- l'acquisto di **grandi elettrodomestici di classe A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.**

Viene confermato, inoltre, che **è ammessa la detrazione per le spese indicate, qualora queste siano finalizzate all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.** Pertanto, non è possibile beneficiare dell'agevolazione relativa agli immobili separatamente da quella relativa al recupero edilizio.

La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

In riferimento alla disciplina in commento, non appare ancora chiaro (visto il richiamo alla disposizione che agevola al 50% gli interventi fino a 96.000 euro) se:

- **il limite di 10.000 euro di arredi sia da considerare autonomo** rispetto a quello di 96.000 euro ($96.000 + 10.000 = 106.000$ euro) o incluso nello stesso;
- **se siano agevolabili – come sembrerebbe - gli arredi già acquistati dal 26.06.2012,** visto che la disposizione fa riferimento alla norma agevolativa che si applica dal 26.06.2012 al 31.12.2013.

Le disposizioni a cui abbiamo fatto cenno sono quelle attualmente previste dalla legge di conversione, per il cui perfezionamento è necessaria l'approvazione della Camera nei prossimi giorni.

I chiarimenti delle Entrate

Secondo quanto chiarito dal comunicato dell'agenzia delle Entrate, **i contribuenti che eseguono lavori di ristrutturazione di immobili residenziali hanno diritto a una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili destinati all'arredo degli immobili su cui sono effettuati i lavori, con un tetto massimo di spesa di 10mila euro.**

In attesa di conoscere **l'esatto contenuto dell'articolo 16 del recente DI n. 63 del 2013** (il cui contenuto dovrebbe indicare quanto appena esposto) come **risultante dalla conversione in legge del decreto, attualmente all'esame del Parlamento, l'Agenzia da le prime indicazioni sulle modalità di esecuzione dei pagamenti.**

I contribuenti, per aver diritto alla detrazione, **devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.**

Nei bonifici, pertanto, **dovranno essere indicati:**

- la **causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;**
- il **codice fiscale del beneficiario della detrazione;**
- il **numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.** Con successive comunicazioni saranno forniti ulteriori chiarimenti sull'applicazione dell'agevolazione

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO